



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica di *PROSECUZIONE* del *13/10/2011*

Deliberazione n. 127

OGGETTO: **Giudizio "Floridia Giorgio c/Provincia Regionale di Messina. Sentenza n. 326/11 del Tribunale di Messina. Riconoscimento della somma di € 8.398,97 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D. lgs n. 267/00.**

L'anno Duemilaundici, il giorno *TREDICI* del mese di *OTTOBRE* nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	x	
2) BARBERA Giacinto	x	
3) BARTOLOTTA Antonino		
4) BIVONA Enrico		x
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	x	
6) BRANCA Massimiliano		x
7) BRIGUGLIA Piero		x
8) CALA' Antonino		x
9) CALABRO' Antonino	x	
10) CALABRO' Giuseppe		x
11) CALABRO' Vincenzo		x
12) CALI' Salvatore	x	
13) CERRETI Carlo		x
14) COPPOLINO Salvatore		x
15) DANZINO Rosalia		x
16) DE DOMENICO Massimo		x
17) FIORE Salvatore Vittorio	x	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	x	
19) GALLUZZO Giuseppe	x	
20) GRIOLI Giuseppe		x
21) GUGLIOTTA Biagio		x
22) GULLO Luigi		x
23) GULOTTA Roberto		x

24) ITALIANO Francesco		x
25) LA ROSA Santi Vincenzo	x	
26) LOMBARDO Giuseppe	x	
27) MAGISTRI Simone		x
28) MAZZEO Stefano	x	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		x
30) MIRACULA Filippo		x
31) NATOLI Natalino <i>G. ALONSO RANNO SAFO</i>		x
32) PALERMO Maurizio	x	
33) PARISI Letteria Agatina		x
34) PASSANITI Angelo		x
35) PASSARI Antonino		x
36) PREVITI Antonino		x
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		x
38) RAO Giuseppe	x	
39) RELLA Francesco	x	
40) SAYA Giuseppe	x	
41) SCIMONE Antonino		x
42) SIDOTI Rosario	x	
43) SUMMA Antonino	x	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		x
45) VICARI Marco	x	

A riportare n.

8 14

Totale n.

19 25

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio FIORE;

Partecipa il Segretario Generale av. Anne Marie TRIPODO;

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.326/11 notificata il 15/3/11, il Tribunale di Messina, decidendo il giudizio promosso da Floridia Giorgio contro questa Provincia, ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni, al pagamento degli interessi e delle spese del giudizio per il sinistro verificatosi il 24/4/00 sulla Panoramica dello Stretto a causa della presenza di terriccio sull'asfalto;

CONSIDERATO che in dipendenza della sentenza n.326/11 la somma complessiva, dovuta a Floridia Giorgio, è pari ad € 8.398,97= come dal seguente prospetto:

€	4.286,38	Sorte cap. liquidata in sentenza
€	1.116,19	interessi
€	84,50	spese liqu. in sentenza
€	2.074,00	comp. in sentenza
€	259,25	Spese gen. 12,5%
€	93,33	C.P.A. 4%
€	485,32	I.V.A. 20%
€	<u>8.398,97</u>	Totale

CONSIDERATO ancora che la somma deve essere riconosciuta come debito fuori bilancio in quanto rientrante nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.326/11 del Tribunale di Messina notificata il 15/03/11;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di €

8.398,97=portata nella sentenza n.326/11 del Tribunale di Messina in favore di Floridia Giorgio;


IMPEGNARE la complessiva somma di € 8.398,97 al Cap. ²⁷¹²....., cod.alla voce "UTILIZZO AVANZO AMM. DE. D.F.B. del Bilancio ²⁰⁰⁸ ~~2011~~ che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Allegati:

- 1) Sentenza n.326/11;
- 2) Conteggi ReMida


IL RESPONSABILE DELL'U.O.



IL DIRIGENTE



VISTO IL PRESIDENTE



Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, prima di porre in discussione la soprascripta proposta di deliberazione, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio. Non registrando alcuna richiesta di intervento, invita i Consiglieri a prenotarsi per dichiarazione di voto.

Il Consigliere Francesco ANDALORO interviene per dichiarazione di voto esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene per tutte le proposte relative ai debiti fuori bilancio, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere Giuseppe GALLUZZO nel dichiarare il voto favorevole del gruppo cui appartiene, rileva la necessità di attivare un iter procedurale di rivalsa nei confronti di chi ha generato l'azione debitoria. Inoltre, chiede all'Assessorato un rendiconto della cause vinte o perse dalla Provincia.

Il Consigliere Antonino SUMMA dichiara che su tutte le proposte di deliberazione inerenti i debiti fuori bilancio di cui alla lett. A) dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 voterà favorevolmente purché le stesse siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Auspica infine per il futuro che vi sia una buona programmazione e razionalizzazione della spesa al fine di evitare la creazione di debiti fuori bilancio anche per spese irrisorie.

Concluse le dichiarazioni di voto, **il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, con l'assistenza degli Scrutatori Francesco Rella, Maurizio Palermo e

Salvatore Cali, pone in votazione per alzata e seduta la soprascripta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	19
CONSIGLIERI VOTANTI:	17
FAVOREVOLI:	16
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	2 (A.Calabrò, Vicari)
Non validi:	==

Il Consiglio approva.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Al sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:
FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.


Addi 10.6.2011

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Al sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:



In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 LUG. 2011

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

23/6/11

IL FUNZIONARIO




II RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò



L'atto è confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Consigliere anziano

F.to GIUSEPPE CALUZZO

Il Segretario Generale

F.to Av. ANNA MARIA TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

30 OTT. 2011

Che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti. All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni
o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

Il copia in originale all'originale da servire per uso amministrativo

27 OTT. 2011

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

VERBALE DI UDIENZA

Copia SENT. 326/2011
R.G.N. 492/2002
CRON. 2634/2011
REP. 422/2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
15 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO U.D.
P. AT.
L.C.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
2/03/2011
Protocollo n°0010629/11

In data 16 febbraio 2011, innanzi alla dott.ssa Maria Luisa Tortorella,
giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, chiamata la
causa civile iscritta al n. 492/02 R.G.A.C.,

promossa da

Floridia Giorgio,

(c.f. FLRGRG66C15F158R), elettiv.te domiciliato in Messina, Via
XXIV Maggio n. 21, presso lo studio degli Avv. Antonino Crisafulli e Cetty
Di Bella che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto
di citazione,

attore,



contro

Provincia Regionale di Messina, P.I. : 80002760835.

in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettiv.te
domiciliata in Messina, Via Maddalena is. 147, presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Fatato che la rappresenta e difende per procura a margine della
comparsa depositata all'udienza del 27 marzo 2008;

convenuta,

1104/46
24 MAR. 2011

avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.;

È comparso l'avv. Marcello Fatato, pro delibere dell'avv. Gaetano Fatato,
il quale, se presente di, nonostante la richiesta in tal senso, non è stato
trovato al verbale di consegna sentenza; inoltre, comunque, per il
rigetto delle domande proposte ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.; gli avv. Crisafulli e Di
Bella, ritenuti costituti in causa, rilevando che la prosecuzione
di riferimento delle istanze, non è stata portata a compimento.

re. 13/02

Il Giudice

pronuncia

In nome del popolo italiano

SENTENZA

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 2002 Floridia Giorgio, premesso che l'autovettura di cui era proprietario aveva subito danni per la cui riparazione era stata spesa la somma di € 3.329,31, oltre quelle relative al trasporto dell'auto ed al fermo tecnico; che i danni si erano determinati in conseguenza di un incidente occorso mentre alla guida di tale autovettura vi era il fratello dell'attore, Floridia Cristian, il quale, percorrendo a Messina la Panoramica dello Stretto in direzione nord, in prossimità del torrente Pace, in corrispondenza di una curva destrorsa a visuale libera, era andato a sbattere contro il guardrail a causa della presenza di terriccio sull'asfalto, lasciato cadere in prossimità di lavori in corso sulla carreggiata all'interno della galleria; ciò premesso, chiedeva la condanna dell'Amministrazione Provinciale di Messina, quale ente proprietario della strada, al risarcimento dei danni patiti.

W

Si costituiva la Provincia Regionale di Messina, eccependo preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo che, essendosi verificato l'incidente in prossimità di lavori in corso, l'azione dovesse essere svolta nei confronti dell'appaltatore che stava eseguendo i lavori; nel merito, chiedeva il rigetto della avversa domanda, contestando sia la mancata segnalazione dell'insidia e l'impossibilità di evitare l'incidente

con la comune diligenza, sia l'ammontare dei danni così come determinato nell'atto introduttivo. Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il tratto stradale in cui si era verificato il sinistro era di proprietà del Comune di Messina e non di essa Provincia.

Disposta ed assunta prova testimoniale, le parti depositavano le memorie conclusive.

L'attore contestava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Provincia Regionale di Messina in favore dell'appaltatore deducendo che la presenza di lavori in corso non esonerava l'Ente dalla responsabilità per i danni cagionati sulla strada di sua proprietà; nel merito, insisteva nell'accoglimento della domanda.

La Provincia Regionale di Messina ribadiva che l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Comune di Messina, quale ente proprietario della strada, come risultava dalla delibera della Giunta Municipale di Messina in atti; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.

L'eccezione preliminare sollevata dall'ente convenuto è infondata.

A norma dell'art. 4 del D.P.R. 495/1992, infatti, *"i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima.*

Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi

precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada è oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell' articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti”.

La Provincia convenuta ha prodotto in giudizio copia della delibera della Giunta Municipale del 20 dicembre 1995, con la quale si procedeva ad approvare la delimitazione dei centri abitati, senza tuttavia dar prova dell'avvenuta consegna del tratto stradale al Comune e della redazione del relativo verbale ai sensi della norma sopra citata.

In assenza di tale prova, non può che ritenersi che il tratto stradale in questione sia rimasto nel possesso e nella disponibilità della Provincia, sulla quale quindi grava l'obbligo di rispondere degli eventuali danni derivanti dall'omessa custodia del bene.

Nel merito, la domanda appare fondata e deve essere accolta.

Il teste Bonfiglio Francesco, premesso di aver percorso con la propria vettura il tratto stradale in questione nelle prime ore del giorno in cui si era poi verificato il sinistro *de quo*, ha riferito che *all'uscita della galleria..vi era terriccio ai bordi della strada*; il Bonfiglio, pur collocandosi al centro della carreggiata, non aveva potuto evitare lo sbandamento del mezzo (*“ciò nonostante, all'uscita della galleria, la macchina sbandò”*), riuscendo poi comunque a mantenere il controllo dello stesso . Il teste ha infine escluso che vi fossero lavori in corso o che vi fosse alcuna segnalazione *in loco*.

Tale deposizione, unitamente a quella di Florida Cristian, conducente del

colo coinvolto nel sinistro, ha confermato la dinamica dei fatti, come presentata dall'attore e, in particolar modo, la presenza di terriccio sul lato stradale idoneo a creare una situazione di pericolo per le vetture in transito sul tratto stradale *de quo*.

In controversia, in tali termini sintetizzata, richiama la nota tematica sulla responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche che.

In proposito, sulla tematica in questione, si rileva che, secondo un noto orientamento giurisprudenziale, la responsabilità della P.A. per i danni subiti da utenti di strade pubbliche sottoposte al suo potere-dovere di manutenzione veniva solitamente ricondotta alla generale clausola aquiliana (art. 2043 c.c.), in relazione al dovere generico del *neminem laedere*. L'ente, in quanto

non veniva responsabile non già della omessa manutenzione in sé e per sé, ma per aver fatto sì che, attraverso di essa e per le conseguenze sulle strade fisiche della strada, si fosse determinato per l'utente, il quale fa affidamento nella sua apparente regolarità, una situazione di pericolo

di danno (cosiddetta *insidia* o *trabocchetto*), evidenziata dal fatto oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non percezione del pericolo stesso. Si escludeva, quindi, in tali casi, l'esclusione della responsabilità per danno da cose in custodia, stante

la mancanza da parte della pubblica amministrazione, di esercitare un controllo custodiale su determinate categorie di beni demaniali, ivi comprese le strade e le autostrade, di notevole estensione territoriale e di notevole

importanza sociale, ordinario e diretto da parte dei cittadini. Da qui si deduce un diverso criterio di imputazione sotto il profilo della

RS

violazione del precetto dell'*alterum non laedere*, e in particolare della colposa creazione, per difetto di manutenzione, di una situazione insidiosa potenzialmente atta a determinare eventi dannosi (v., tra le tante, Cass. 20.8.1997 n. 7742; 28.7.1997 n. 7062; 25.6.1997 n. 5670). Tale soluzione, peraltro, aveva trovato conforto in una recente pronuncia della Corte Costituzionale (10 maggio 1999 n. 156).

Tuttavia, la Suprema Corte, nell'anno 2006, ha nuovamente affrontato l'argomento, con due pronunce di tenore diverso (Cass. Civ. sez. III, 20 febbraio 2006 n. 3651, in *Foro Italiano*, 2006, I, 2801 ss. e Cass. Civ. sez. III, 6 luglio 2006 n. 15384, in *Foro Italiano*, 2006, I, 3358 ss.); in particolare, con tale ultima pronuncia, la Cassazione ha affermato che la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., la cui operatività, nei casi in questione, non può quindi *a priori* essere esclusa per le PP.AA.. La S.C. ha inoltre chiarito che la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qualvolta sugli stessi, per le loro caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia; a tal fine, l'estensione del bene e la sua utilizzazione generale e diretta da parte di terzi costituiscono soltanto figure sintomatiche dell'impossibilità di custodia e, come tali, vanno sottoposte in concreto al vaglio del giudice di merito" (cfr. altresì, Cass. Civ. sez. III, 6 giugno 2008 n. 15042: "Non può escludersi la responsabilità da cosa in custodia dell'ente locale, sul solo rilievo che lo stesso non può vigilare sulla vastità dei beni demaniali. Quando l'incidente è dovuto ad una causa strutturale, vale a dire



riconducibile a una caratteristica intrinseca del bene, che renda il rischio del danno fisiologico e quindi prevedibile, si configura senz'altro la responsabilità dell'Amministrazione. In tale ottica, il dissesto della sede stradale è fattore di rischio conoscibile per l'ente proprietario che è tenuto a mantenerla in uno stato di efficienza"; v. anche Cass. Civ. sez. III, 25 luglio 2008 n. 20427; Cass. Civ. sez. III, 9 maggio 2008 n. 11511).

Accertata quindi la responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., consegue l'obbligo a carico del predetto ente di risarcire i danni subiti dal veicolo dell'attore.

Riguardo alla quantificazione dei danni, l'attore ha dimostrato di aver versato, per la riparazione del veicolo incidentato, la somma di £. 146.440 (come da fatture allegate in atti), pari ad € 3.329,31.

Tale somma, trattandosi di debito di valore, rivalutata dal 23 maggio 2010 (epoca intermedia degli esborsi) ad oggi ammonta ad € 4.086,38; sulla base, alla luce della nota pronuncia a ss.uu. della S.C. n. 1712/95, dovranno poi calcolarsi gli interessi nella misura del rendimento annuale dei titoli di debito pubblico. Tali interessi c.d. compensativi dovranno essere calcolati dalla data del sinistro sulla somma, come devalutata a tale via via rivalutata anno per anno.

Florida ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da c.d. fermo veicolo.

La domanda appare fondata e deve essere accolta.

È stato chiarito dalla S.C., infatti, che è possibile la liquidazione in via provvisoria del danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo,

rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. Civ. sez. III, 27 gennaio 2010 n. 588); poiché dalla documentazione allegata si evince che il fermo tecnico della vettura durò circa un mese (intervallo di tempo tra la data del sinistro e data delle fatture relative alla riparazioni del veicolo), appare equo liquidare a tale titolo la somma di € 200,00.

Su tale somma non potrà procedersi ad alcuna rivalutazione, essendo liquidata in via equitativa, con riferimento a valori monetari attuali; la stessa, come devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, dovranno invece calcolarsi gli interessi compensativi, come sopra specificato.

/// Su € 200,00
R

Nulla può invece riconoscersi a titolo di risarcimento danni relativamente alle spese di trasporto, non essendo state tali spese in alcun modo imputate.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Floridia Giorgio** contro la **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente *pro tempore*, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Provincia convenuta al

pagamento, a favore dell'attore, della complessiva somma di € 4.286,38, oltre interessi legali sulle somme, come devalutate alla data del sinistro e via via rivalutate anno per anno;

- condanna la Provincia alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese di giudizio, liquidate in € 2.207,50, di cui € 84,50 per spese, € 874,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

IL GIUDICE

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)

Deposito in cancelleria 17.02.2011
IL CANCELLIERE SS
(Martino Curcio) *name*



8175

REP. P. ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali di P.S. che ne siano richiesti e a tutti gli Ufficiali di P.M. che ne siano richiesti dal pubblico ministero di eseguire, in forza della sentenza di condanna, l'arresto del condannato, di concorrervi, con ogni mezzo, all'esecuzione della pena.

Il presente comando deve essere eseguito in forma esecutiva prima della scadenza del termine stabilito dalla sentenza della Corte Costit. 06/12/02, e deve essere consegnato all'esecuzione forzata a richiesta.

Ally Florindo Beltrame

2-3-11

IL CANCELLIERE
(Lenzo Maria Grazia)

07 MAR. 2011

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 2-3-11

Lenzo Maria Grazia

Rece to ab uatfce
Mante come in ell is co d'arresto ufficiale Giurizoro
colto all'UNEP verso le Corte di Appello di Messico
lo uatfce cope dell'entrate sentenze alle Bonug
Prognole ab Messico in pance off no raiolenti
e legge rappresentate po keepere, ab uatfce po ca
cerce poe lo uat in Messico Case Ceror
"Pelezzo oki fow" uatente cox fup
e uat dell'inf nro co mpo d'arresto by

15/03/11

[Faint stamp and signature]

Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: APR 2010 = 137

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	24-04-2000	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	17-02-2011	
Somma da devalutare:	€ 4.286,38	L. 8.299.589

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 111,4 (APR 2000)
- "ad quem" = 137 (APR 2010)
- Coefficiente di raccordo = 1

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 17-02-2011:	€ 4.286,38	L. 8.299.589
Valore "devalutato" alla data del 24-04-2000:	€ 3.485,42	L. 6.748.714 (- 18,6862%)

Numero: 3/2010

Pratica: --

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 3.485,42
2. Importo lordo comprese le spese: € 3.485,42
3. Data da cui decorrono gli interessi: 24-04-2000
4. Data finale del calcolo degli interessi: 17-02-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: APR 2010 = 137)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

N.B.: Indici ISTAT e tassi non aggiornati alla data del conteggio**SITUAZIONE CONTABILE AL 17-02-2011**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 3.485,42	L. 6.748.714
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 1.116,19	L. 2.161.238
Rivalutazione totale maturata (dal 24-04-2000 al 17-02-2011)	€ 800,96	L. 1.550.868
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 1.917,14	L. 3.712.107
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 5.402,56	L. 10.460.821

di cui:

Capitale = 3.485,42 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 800,96 -- Interessi = 1.116,19

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “FLORIDIA Giorgio c/Provincia”. Sentenza n. 326/11. Tribunale di
Messina notificata il 5/03/2011. Riconoscimento della somma di € 8.398,97 come
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267


**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i conseguenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.